



# COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova nr.1 , tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463  
P.Iva 00364960443

Prot.10429

**OGGETTO:** Salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 (art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000).  
Relazione tecnico-finanziaria

## Il Responsabile del Servizio Finanziario

### 1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 in data 09/05/2020. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso minori spese dovute al pensionamento di un dipendente comunale.

Nell'anno 2019 è stata disposta la contrazione di n.2 prestiti con la Cassa DD.PP. il cui ammortamento ventennale decorre dal mese di luglio dell'anno 2020, nello specifico:

- Mutuo di euro 210.000 per sistemazione strade comunali diverse;
- Mutuo di euro 85.000 per sistemazione marciapiede Viale Lombardia.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- G.C. n.35 del 29/05/2020 VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).

G.C. 42 DEL 22/06/2020 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI ART.175 COMMA 5 BIS LETT.D D.LGS. N.267/2000.

- G.C. 52 DEL 30/07/2020 VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

- - G.C. 78 DEL 22/10/2020 VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

- G.C. 83 DEL 12/11/2020 VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

- G.C. 86 DEL 23/11/2020 "EMERGENZA COVID-19: ADESIONE AL PROGETTO "ASSISTENZA 4.0" E CONTESTUALE VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022"

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 06/07/2020 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 240.342,30 così composto:

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:                |                   |
|---|-------------------|
| <b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>   |                   |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>                  | 59.667,50         |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup> |                   |
| ACCANTONAMENTO PER SPESE LEGALI E CONTENZIOSI                                     |                   |
| ALTRI ACC.TI  | 100.000,00        |
|   | 6.140,72          |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>   | <b>165.808,22</b> |
| <b>Parte vincolata</b>  |                   |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                               | 28.155,65         |

|  |   |
|--|---|
| Vincoli derivanti da trasferimenti   |   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente   | 16.985,60   |
|  |   |
|  | <b>Totale parte vincolata ( C )</b>                   |
|  | <b>45.141,25</b>                                      |
| <b>Parte destinata agli investimenti</b>   |   |
|  | <b>Totale parte destinata agli investimenti ( D )</b> |
|  |   |
|  | <b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>           |
|  | <b>28.160,98</b>                                      |
| <b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b> |   |

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2020, stante l'eliminazione del blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI).

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, per il solo 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;

- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4–bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

*“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

### 3) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 10194 in data 20/11/2020 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti con note prot. nn. 10392 e 10423, e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### 3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020 sono stati ripresi dal rendiconto 2019, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 39/2020) e risultano così composti:

| Titolo     | Residui attivi | Titolo     | Residui passivi |
|------------|----------------|------------|-----------------|
| Titolo I   | €. 156.597,43  | Titolo I   | €. 545.526,06   |
| Titolo II  | €. 61.722,10   | Titolo II  | €. 292.547,47   |
| Titolo III | €. 115.941,82  | Titolo III | €. -----7500    |
| Titolo IV  | €. 147.244,61  | Titolo IV  | €.-----         |

|               |                      |               |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Titolo V      | €. -----             | Titolo V      | €. -----             |
| Titolo VI     | €.-----              | Titolo VII    | €. 766,27            |
| Titolo VII    | €. -----             |               |                      |
| Titolo IX     | €. 500,00            |               | 334,00               |
| <b>TOTALE</b> | <b>€. 482.005,96</b> | <b>TOTALE</b> | <b>€. 838.482,53</b> |

Alla data del 25/11/2020 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 319.225,97(66.23%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 477.237,03 (56,92%).

mentre non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi;

dall'analisi dei residui emerge una situazione *di equilibrio*

### 3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono state segnalate situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

**a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

| DESCRIZIONE                                       | +/- | Previsioni iniziali | Previsioni definitive |
|---|-----|---------------------|-----------------------|
| Entrate correnti (Tit. I, II, III) + FPV SP.CORR. |     | 2.196.637,20        | 2.344.314,46          |
| Spese correnti (Tit. I)                           |     | 2.178.785,54        | 2.327.362,80          |
| Quota capitale amm.to mutui                       |     | 17.851,66           | 16.951,66             |
| Differenza  | -   | -----.....          | -                     |
| Avanzo impiegato parte corrente                   | +   | -----               | -                     |
| Risultato   |     | -----               | + ----                |

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €.398.734,76, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
- non è stato* applicato l'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 3.450.00, ad oggi non *utilizzato*, disponibilità ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste;

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere ad una modifica di alcuni stanziamenti di bilancio.

### 3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 26/11/2020 ammonta a €796.977,30 e risulta così movimentato:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio 2020 | €. 894.356,59   |
| Pagamenti                      | €. 2.243.277,25 |
| Riscossioni                    | €. 2.145.897,96 |
| Fondo cassa al 25/11/2020      | €. 796.977,30   |

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 17.000, ad oggi *non utilizzato*;

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

### 3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 59.667,50, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate:

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2020, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

---

<sup>1</sup> Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:  
in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;  
in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.   
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

## Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 17.500,00 così determinato:

| Descrizione entrata    | Rif. al bilancio NO | Previsione di bilancio | Metodo scelto | % di acca.to a FCDE | Importo FCDE secondo i principi | % di riduzione al (max 55%) | Importo accantonato a FCDE | Co/Ca |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| Imposte tasse e prov.  |                     | 311.844,00             |               | 4,70                | 14.664,47 € -                   |                             | 17.500,00€ -               |       |
| Vendita beni e servizi |                     | 51.800,00              |               | ---                 | ----- € -                       |                             | -----€ -                   |       |
|                        |                     |                        |               |                     | € -                             |                             | € -                        |       |

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione **17.500,00**

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

| ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE |                     |          |                        |                              |               |              |                                    |                       |                         |        |
|--|---------------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| Descrizione entrata  | Rif. al bilancio NO | Me to do | % di acc.to bil. prev. | Stanzia-mento aggiornato (S) | Accertato (A) | Incssato (I) | % di incasso su maggiore tra S e A | % di accan .to a FCDE | Importo aggiornato FCDE | Co/ Ca |
| Imposte tasse e prov   |                     |          |                        | 311.844,00                   | 295.145,31    | 131.990,70   |                                    | 59,06                 | 17.500,00               |        |
| Vendita beni e servizi   |                     |          |                        | 51.800,00                    | 15.696,47     | 8.495,35     | € -                                | 84,42                 | -----                   |        |
|  |                     |          |                        |                              |               |              | € -                                |                       | € -                     |        |
|  |                     |          |                        |                              |               |              | € -                                |                       | € -                     |        |

Importo totale FCDE assestamento di bilancio **17.500,00**

Importo stanziato nel bilancio di previsione 

|           |
|-----------|
| 17.500,00 |
|-----------|

Differenza da accantonare (+)/svincolare (-) 

|  |
|--|
|  |
|--|

### 3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)<sup>2</sup>

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- non è stata segnalata dai Responsabili di Servizio la necessità di riconoscere entro i termini per la salvaguardia, debiti fuori bilancio i quali possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio;

### 3.6) – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto**

*dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

#### **4) Adozione provvedimenti di riequilibrio**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con:

- maggiori entrate;
- variazioni di entrata e di spesa, le quali sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

##### **4.1) Risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2019 pari a €. 240.342,30, non è stato applicato al bilancio di previsione e nemmeno successivamente, come di seguito riportato:

| <b>Fondi</b>  | <b>Importo iniziale</b> | <b>Importo applicato</b> | <b>Importo da applicare</b> | <b>Importo disponibile</b> |
|---------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Accantonati   | 165.808,22              |                          |                             | 165.808,22                 |
| Vincolati     | 45.141,25               |                          |                             | 45.141,25                  |
| Destinati     |                         |                          |                             |                            |
| Liberi        | 28.160,98               |                          |                             | 28.160,98                  |
| <b>TOTALE</b> | <b>240.342,30</b>       |                          |                             | <b>240.342,30.</b>         |

Non si rilevano ad oggi, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Responsabili dei servizi, situazioni di potenziale squilibrio; sono confermati gli equilibri economici di bilancio sia di parte corrente che in conto capitale.

Maltignano, li 26/11/2020

La Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Simona Simoni